

REGOLAMENTO DEGLI AFFIDAMENTI *IN HOUSE*

TITOLO I

PREMESSA

P.1. L'**AZIENDA di PROMOZIONE e SVILUPPO TURISTICO S.r.l.** (in seguito per brevità **APT**) è una società pubblica, con la partecipazione al 100% (cento per cento) del Comune di Livigno e svolge, con affidamento *in house*, lavori, servizi e forniture funzionali al perseguimento delle finalità istituzionali e di quelle previste dal programma delle attività approvato annualmente.

P.2. L'APT è dotato di personalità giuridica ed opera secondo le norme del diritto privato, con le limitazioni previste dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 "*Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica*".

P.3. Per quanto riguarda la provvista finanziaria, l'APT provvede con la messa a disposizione da parte del socio unico di risorse finanziarie e strumentali.

P.5. Obiettivo di tale regolamento è quello di consentire all'APT di assumere l'affidamento *in house* in coerenza con l'articolato normativo consegnato per la società *in house* e precisamente:

- Il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 "*Codice dei contratti pubblici*", il quale con l'articolo 7 codifica il principio di *auto-organizzazione amministrativa*, secondo cui le pubbliche amministrazioni organizzano autonomamente l'esecuzione di lavori o la prestazione di beni o servizi tramite l'autoproduzione, affidando direttamente a società *in house* lavori, servizi o forniture, nel rispetto dei principi enucleati agli articoli 1 (principio di risultato), 2, (Principio della fiducia) e 3 (Principio dell'accesso al mercato);
- il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 "*Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica*", che, nell'ottica di ridurre l'impatto sulla finanza pubblica delle c.d. società partecipate, in ossequio ai dettami della giurisprudenza sovranazionale e nazionale, prefigura i tratti morfologici e disciplinari dell'affidamento *in house*, individuando, in particolare, i requisiti per procedere ad affidamento diretto ricorrendo a tale modalità di affidamento;
- il decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201 "*Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica*" che intravede in tale modalità di affidamento una delle possibili forme di gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica.

TITOLO II

AFFIDAMENTO

Articolo 1 – (Conferimento)

1.1. Il conferimento all'APT dell'affidamento *in house* potrà coinvolgere qualsiasi lavoro servizio o forniture compatibile con l'oggetto sociale e la propria capacità tecnica/amministrativa.

1.2. Il lavoro, il servizio o la fornitura affidato dovrà considerarsi ad ogni effetto pubblico e costituisce, quindi, attività di pubblico interesse, finalizzata ad assicurare le finalità richieste dal Comune di Livigno.

Articolo 2 – (Contratto)

2.1. L'affidamento dovrà essere definito con la sottoscrizione di un contratto, ove dovranno essere specificate tutte le attività e gli obblighi in modo puntuale e chiaro, il quale costituirà il riferimento per organizzare, svolgere e gestire il lavoro, il servizio o la fornitura assicurando il raggiungimento degli obiettivi di efficacia e di efficienza nonché alti *standard* quanti-qualitativi.

2.2 L'APT, indipendentemente dal contenuto del contratto e compatibilmente con l'oggetto dell'affidamento, dovrà garantire:

- Universalità: con riferimento a tutti i cittadini e turisti, indipendentemente dalla loro posizione geografica (centro abitato e nuclei rurali distaccati), i medesimi *standard* qualitativi;
- Continuità: l'erogazione delle prestazioni senza alcuna interruzione;
- Qualità: il continuo miglioramento delle prestazioni, adottando tutte le soluzioni tecnologiche, organizzative e procedurali più funzionali allo scopo;
- Economicità: gli aspetti economici contrattuali afferenti all'affidamento;
- Monitoraggio: un controllo diretto, verificando il rispetto degli obblighi contrattuali e normativi.
- Trasparenza: il libero accesso agli atti aziendali, nel rispetto della normativa vigente; per gli aspetti relazionali con i cittadini, l'identificabilità del personale e dei relativi responsabili dei vari settori.
- Sostenibilità ambientale: il rispetto delle prescrizioni legislative ed autorizzative, con la ricerca continua di soluzioni tecnologiche e gestionali innovative e la riduzione della produzione di rifiuti.

2.3 L'APT dovrà provvedere con mezzi e personale propri all'erogazione delle prestazioni oggetto dell'affidamento; è consentito il coinvolgimento di soggetti terzi, nel rispetto della normativa di riferimento.

2.4 L'APT sarà tenuta al recepimento di ogni variante normativa con attinenza all'oggetto dell'affidamento *in house* che dovesse essere introdotta in corso di validità del contratto.

Articolo 3 – (Durata)

3.1. La durata del contratto dovrà essere rapportata agli investimenti indicati nel Piano di Investimenti allegato al Piano Economico Finanziario (PEF) di cui al successivo articolo 4.

Articolo 4 – (Rimborso)

4.1. Per l'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'affidamento dovrà essere garantito all'APT il rimborso dei costi, in ragione degli obblighi definiti nel contratto e agli obiettivi indicati nel precedente articolo 2.2, il tutto da attestare dal Piano Economico Finanziario (PEF) elaborato dall'APT ed allegato al contratto.

4.2 Eventuali introiti e ricavi saranno di competenza del Comune di Livigno ed eventualmente compensati con il rimborso.

Articolo 5 – (Variazioni)

5.1. Qualsiasi variazione economica conseguente:

- a modificazioni richieste dal Comune di Livigno,
- all'entrata in vigore di leggi, regolamenti o, comunque, disposizioni aventi riflessi, sia diretti che indiretti, sull'oggetto del contratto o al regime fiscale dello stesso, comporterà un adeguamento al Piano Economico Finanziario (PEF), allegato al contratto, con la definizione di una scheda di analisi degli ulteriori costi.

Articolo 6 – (Responsabilità)

6.1. L'APT assumerà ogni responsabilità civile verso terzi (considerati terzi anche il Comune di Livigno) per eventuali danni causati a persone o cose in relazione all'espletamento delle prestazioni affidate.

TITOLO III

NORME FINALI

7.1. Spetta al Consiglio di Amministrazione dell'APT, su proposta motivata del Presidente, accettare o meno la proposta del contratto del Comune di Livigno.

7.2. Il presente Regolamento verrà approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione ed entrerà in vigore successivamente alla sua approvazione.

7.3. Il Regolamento sarà portato a conoscenza dei terzi mediante pubblicazione sul sito internet di APT